



COMUNE DI MONTEFORTINO

PROVINCIA DI FERMO

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 19	Oggetto: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
Data 18-06-2021	TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, il giorno diciotto del mese di giugno alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, pubblica, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Ciaffaroni Domenico	P	ALESSANDRINI LEONARDO	P
VIOLA ANGELO	P	MARCOLINI LEONELLO	P
DE SANTIS MATTEO	P	PETROCCHI FRANCESCO	P
SACCHI GIOVANNI	P	GRADOZZI FRANCESCO	P
SETTIMI GIAMPAOLO	P	MORI ANNA	P
CONTI VALENTINA	P		

Assegnati n. 11

In carica n. 11

Presenti n. 11

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il signor Ciaffaroni Domenico in qualità di SINDACO
- Partecipa il Segretario comunale Dott. PASQUALE ERCOLI.
- La seduta é Pubblica
- Nominati scrutatori i signori:

SACCHI GIOVANNI
ALESSANDRINI LEONARDO
MORI ANNA

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

PRESO ATTO che pur prevedendo l'abrogazione della I.U.C., la Legge n. 160/2019, fa salve le disposizioni relative alla TARI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante *“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”* E successive integrazioni;

VISTA la delibera di ARERA n. 444/2019, recante *“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI”*;

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio *“pay as you through”* e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e *“nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti”* di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che in adesione al metodo alternativo suddetto, *“le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di*

superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti”.

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i. che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

CONSIDERATO che sulla base del numero delle utenze, dei nuclei familiari e delle relative superfici per l'anno 2021 le utenze Domestiche rappresentano il 86,52 % e le Utenze Non Domestiche il 13,48% del totale del ruolo Tari di conseguenza i Costi Fissi e Variabili vengono ripartiti tra Utenze domestiche e Non domestiche sulla base delle suddette percentuali;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta per il calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

DATO ATTO che i coefficienti sono stati determinati tutti sulla base dei valori minimi individuati dalle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.R.P. n.158/1999;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), come previsto dal metodo MTR e dal prospetto di ARERA, considerando anche componenti che devono essere indicate a valle del PEF;

CONSIDERATO che la procedura di approvazione del PEF è ora indicata all'art. 6 del metodo MTR cosicché l'approvazione delle tariffe spetta, in ultima istanza ad ARERA, mentre la validazione dello stesso è compito dell'ente territorialmente competente (ETC);

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA che ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), sono previsti parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5, del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che, le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019, confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise per i comuni con la popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

EVIDENZIATO che in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime, nella bollettazione;

PRESO atto che non sono presenti nel Piano Finanziario costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale indicato da Arera;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare per l'anno 2021, devono avere a riferimento i costi del PEF, come assunti in base al consuntivo dell'anno a-2, ossia relativi all'anno 2019;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2, della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1, della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR, come modificato con la delibera n. 493/2202;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA, il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2021;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, a causa del perdurare dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il comune di Montefortino intende prevedere apposita riduzione, in caso di sospensione o chiusura dell'attività per un periodo non inferiore a 30 giorni, della Tassa sui Rifiuti (TARI) a favore delle utenze non domestiche (attività economiche) colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nella misura del 40% sia della parte fissa che quella variabile;

PRESO ATTO che l'ATA4 ha provveduto a validare e ad inviare il Pef unitamente alla relazione di accompagnamento che si allegano alla presente Deliberazione quale parte integrante;

RITENUTO opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2021, procedendo con l'approvazione delle nuove tariffe, dando atto della validazione del PEF per l'anno 2021, da parte dell'Ente Territorialmente Competente, quale allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nell'allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO opportuno suddividere l'importo totale dovuto per l'anno 2021 dai singoli contribuenti in due rate di pari importo con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2021;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, ovvero mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

VERIFICATO, che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo il suddetto inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine ordinariamente previsto al 14 ottobre;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTO il Piano Finanziario della componente TARI anno 2021 allegato al presente atto;

RITENUTO di approvare il PEF e le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/04/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2021/2023";

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 24/05/2021 ad oggetto "Piano Risorse ed obiettivi anno 2021";

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, - ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON 8 voti favorevoli e 3 contrari (Petrocchi F., Gradozzi F., e Mori A.) su 11 Consiglieri assegnati, 11 Consiglieri presenti e votanti, legalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1. CHE** tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2. **DI APPROVARE** gli allegati alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
3. **DI APPROVARE** il piano finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per l'anno 2021.
4. **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2021.
5. **DI APPROVARE** la riduzione della Tassa sui Rifiuti (TARI) a favore delle utenze non domestiche (attività economiche) colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19 nella misura del 40% sia della parte fissa che quella variabile.
6. **DI STABILIRE** di suddividere l'importo totale dovuto per l'anno 2021 dai singoli contribuenti in due rate con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2021.
7. **DI DARE ATTO** che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri favorevoli previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa.
8. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.
9. **DI DICHIARARE**, con la stessa votazione riportata alla premessa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, considerata l'urgenza di provvedere in merito.

SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE DEL 18-06-2021

ART.49 DEL T.U. D.LGS 267 DEL 18/8/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA - CONTABILE

PARERE: Favorevole in ordine alla Reg. Tecnica-Contabile

Montefortino, 18-06-21

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to DOMENICO CIAFFARONI

VISTO DI CONFORMITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Montefortino, 18-06-21

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. PASQUALE ERCOLI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

IL PRESIDENTE
F.to DOMENICO CIAFFARONI

=====

Li 01-07-2021

La presente deliberazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale il 01-07-2021 per rimanervi fino al 16-07-2021 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18/8/2000, n. 267.

Montefortino, 01-07-21

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Sciamanna Paola

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 11-07-2021;
[] per decorrenza dei termini in seguito a pubblicazione all'Albo Pretorio dal 01-07-21 al 16-07-21, senza opposizioni decorso il termine di cui all'art. 134 comma 3 del T.U. del 18/8/2000 n.267 in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità .
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4, del T.U. 18/8/2000 n.267).

Montefortino, li 18-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to ERCOLI PASQUALE

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Montefortino, 01-07-21

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Sciamanna Paola